

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **630/1987** (ECLI:IT:COST:1987:630)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **17/12/1987**

Deposito del **30/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **13/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **3978**

Atti decisi:

N. 630

ORDINANZA 17-30 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI; prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, in relazione al primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Finzi Diego e l'I.N.P.S., iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di età alla condizione della sussistenza di un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della medesima legge, in quanto, violando l'art. 3 Cost., siffatta condizione arbitrariamente discrimina coloro i quali, pur avendo ottenuto il riconoscimento della qualità di "perseguitati", non abbiano potuto costituire detto rapporto per cause indipendenti dalla loro volontà e comunque connesse alle persecuzioni subite;

che la censura investe non già la fissazione del suddetto termine di riferimento per la verifica della sussistenza del ricordato presupposto condizionante del beneficio - termine riconosciuto, anzi, dal giudice a quo rispondente ad un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa -, bensì la mancata previsione della sua non operatività nei sopra descritti casi di difetto di tale presupposto non riconducibile a volontà dell'interessato;

che nell'ordinanza, tuttavia, non è in modo alcuno precisato se e per quali ragioni la fattispecie possa ricondursi ad uno di detti casi, sicché mancano elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955 n. 96, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.